

29

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:

PASCARELLA DI SARIO dott. Giovanni

dott.ssa Vittoria

BONANNI

dott. Roberto

Presidente Consigliere rel. Consigliere

alla udienza pubblica del 11.5.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4375 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014 vertente

TRA

elett.te dom.to in Roma, via Cavour n.228/B, presso lo studio degli avv.ti Maddalena Boffoli, Giovanni Dibenedetto e Paolo Adenzano, che la rappresentano e difendono come da procura a margine del ricorso APPELLANTE

E

INPGI elett.te dom.to in Roma, via Nizza n.35, presso la sede, rappresentato e difeso come da procura a margine della memoria di costituzione in primo grado dagli avv.ti Cristina Giordano e Gavina Maria Sulas

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza n.3751/2014 del Tribunale di Roma

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti

RAGIONI DELLA DECISIONE



Firmato Da: DI SARIO VITTORIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 142c21e2a7b8f5a241ab4c12e41aad87 - Firmato Da: PASCARELLA GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50b69eadce7561f81b740d241

€ 68.085,00 per sanzioni su contributi; € 6.983,00 per fondo integrativo; € 3.485,00 per sanzioni su fondo integrativo; € 486,00 per addizionale fondo integrativo) per omesso pagamento dei contributi obbligatori relativi a prestazioni di lavoro subordinato riferiti alle posizioni dei giornalisti (periodo di recupero 3/2008 -5/2011), (periodo di recupero 6/2007 — 4/2010), (periodo di recupero 6/2007 — 5/2011), (periodo di recupero 2/2007 — 5/2011) e (periodo di recupero 2/2009 - 5/2011), sanzioni civili oltre alla ulteriore somma aggiuntiva dovuta dal 24.6.2011 al saldo, ed alle spese della procedura.

spa ha contestato la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato deducendo nello specifico: che avendo prodotto programmi di attualità da mandare in onda sul canale televisivo necessitava dell'apporto professionale di giornalisti; che aveva quindi sottoscritto con i giornalisti sopra menzionati contratti a progetto e/o di collaborazione autonoma; che i giornalisti potevano liberamente determinare le modalità di esecuzione delle collaborazioni e non erano tenuti al rispetto di alcun vincolo d'orario né ad obblighi di comunicazione e giustificazione delle assenze; che i predetti giornalisti , coordinandosi e confrontandosi con la redazione proponevano propri servizi ed inchieste; che l'asserita subordinazione non poteva farsi discendere da una carenza del progetto/ programma di cui all'art 61 DIgs 27612003 (nel testo antecedente la Riforma Fornero) tenuto conto della presunzione di subordinazione alle dell'inapplicabilità intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi prevista dal comma 3 del medesimo articolo; che proprio perché iscritti all'ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti, i predetti "ben potevano comprendere i compiti loro affidati , potendo , invero eseguirli con la necessaria autonomia senza ulteriori particolari istruzioni che eccedessero un coordinamento"; che nessun tipo di direttiva e /o di indicazione specifica veniva formulata nei confronti dei giornalisti, né questi erano stati sottoposti ad alcun assoggettamento gerarchico e disciplinare; che se pur vi era una presenza comunque discontinua in redazione, i giornalisti erano soliti svolgere la loro attività all'esterno della redazione , spostandosi nelle località dove raccogliere informazioni o interviste o da casa propria; che riguardo alla , in quanto iscritta all'albo dei giornalisti pubblicisti e non professionisti, non poteva attribuirsi alla stessa la qualifica di redattore ordinario; che errata era l'applicazione di sanzioni parametrate all'ipotesi dell'evasione contributiva piuttosto che a quella dell'omissione contributiva.

Su tali premesse ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nullo è dovuto in favore di INPGI o in via subordinata di ridurre le sanzioni applicate.

- 1.a. Nel contraddittorio con l'INPGI, il Tribunale ha respinto integralmente l'opposizione, dichiarando il decreto ingiuntivo definitivamente idoneo all'esecuzione e condannando la società al pagamento delle spese di lite.
- 1.b.Il primo giudice, sulla scorta delle risultanze documentali e testimoniali, ha ritenuto ampiamente provata la natura subordinata dei rapporto di lavoro



giornalistico oggetto dell'accertamento ispettivo, fonte della richiesta monitoria; ha ritenuto inoltre sussistere nella fattispecie un'evasione contributiva, ritenendo corretto il regime sanzionatorio applicato dall'Istituto.

- 2) Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello la lamentando essenzialmente (così necessariamente sintetizzato l'atto gravame articolato in soli tre punti racchiudenti varie censure di non semplice schematizzazione): i) l'omessa ammissione delle proprie prove testimoniali; ii) risultanze probatorie acquisite; l'errata valutazione delle subordinazione; iv) individuazione requisiti propri della dei riconoscimento della qualifica di redattore; v) l'erronea applicazione delle sanzioni.
- 2.a. Si è costituito in giudizio l'INPGI eccependo l'inammissibilità del gravame e chiedendone nel merito il rigetto.
- 2.b. Autorizzato, su richiesta delle parti, il deposito di note, Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.
- 3) Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità per denunciata violazione degli oneri processuali sancita dal novellato art. 434 c.p.c.

Per come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, "l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (Cass. n.2143/2015).

Come anticipato il gravame non è di facile lettura, raggruppando censure di diverso contenuto e rilievo senza una coordinata esposizione rispetto alle ragioni della decisione, ma complessivamente valutato, salvo quanto si dirà con riguardo ad alcuni profili e censure, lo stesso non pare complessivamente sottrarsi ai richiamati oneri.

- 4) Passando all'esame del merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
- 5) Si legge nella gravata sentenza che <Deve premettersi che non è in contestazione la natura giornalistica della prestazione lavorativa dei giornalisti con contestazione la natura giornalistica della prestazione lavorativa dei giornalisti professionale di giornalista della medesima e le censure dell'opponente si fondano, in via principale, sulla negazione del carattere subordinato del rapporto lavorativo>.
- 5.a. Come eccepito dall'INPGI, sembra che il gravame voglia mettere in



discussione solo in questa sede la natura giornalista dell'attività prestata dai predetti professionisti, deponendo in tal senso alcuni passaggi dell'impugnazione ("cfr ad es. pg 7).

- 5.b. Una tale contestazione non solo è tardiva, perché non tempestivamente avanzata nell'atto di opposizione, ma è smentita dalle risultanze testimoniali e pure dalle stesse ammissioni della società, la quale ha sostenuto di avere fatto ricorso all'opera dei predetti giornalisti proprio per realizzare programmi di attualità da mandare in onda sull'emittente televisiva
- 5.c. L'equivoco ingenerato da alcune affermazioni contenute nel gravame risulta superato dalle note autorizzate della società, che ha dichiarato di non avere inteso contestare la natura giornalistica delle prestazioni lavorative in contestazione, bensì esclusivamente la loro natura subordinata.
- **6)** Ciò chiarito, occorre da subito disattendere la contestata mancata ammissione da parte del Tribunale delle prove testimoniali articolate dalla società in prime cure.
- 6.a. Il primo giudice ha respinto le richieste istruttorie "in quanto irrilevanti, generiche, valutative, negative", come da ordinanza emessa all'udienza del 7.5.2003.

Avverso detta ordinanza non è stata mossa alcuna specifica censura; anzi la stessa neppure risulta specificamente menzionata nel gravame.

6.b. Il contenuto della stessa è stato poi trasfuso nella gravata sentenza dove si legge che < Alla stregua dei fin qui richiamati principi in tema di subordinazione giornalistica preme evidenziare che le richieste istruttorie di parte ricorrente , peraltro non formulate in capitoli separati e specifici ed in parte contenenti valutazioni , si appalesano irrilevanti e/o relative a circostanze pacifiche perché non contestate ; è poi del tutto tautologico sostenere che i giornalisti cui si riferisce la pretesa monitoria dell'Inpgi in quanto iscritti all'Albo e dotati di esperienza non necessitassero di alcuna specifica direttiva nell'espletamento della prestazione lavorativa , perché ragionare in tali termini significherebbe negare a priori —senza un'effettiva indagine sul concreto atteggiarsi del rapporto - la ricorrenza della subordinazione nel lavoro giornalistico>.

Anche sul punto nessuna specifica censura è stata mossa.

6.c. La società si limita a denunciare che sarebbero state assunte solo le prove testimoniali richieste dall'INPGI, ma non chiarisce quali dei capitoli articolati nel ricorso introduttivo, e riprodotti in questa sede, potrebbero condurre ad un esito diverso della lite .

La lettura di detti capitoli, poi, dà piena conferma al provvedimento adottato dal primo giudice, se solo si considera che la maggior parte è documentale (cap. 4, 5, parte dell'8, 9, 10, 11, 12, 14, 17) oppure irrilevante o formulata in modo negativo (cap. 7, parte dell'8, 25, 26, 28).

6.d. Comunque resta il fatto che la società non deduce, come sarebbe stato suo onere, la decisiva rilevanza delle circostanza ivi indicate rispetto le ragioni della decisione, ed in specie rispetto alla subordinazione c.d. attenuata che caratterizza il rapporto giornalistico.

6.e. L'appellante, poi, richiama il diverso giudizio (RG n.19027/2013) celebrato tra le stesse parti ed avente oggetto analogo (la natura subordinata di altro



gruppo di giornalisti contemplati dal medesimo verbale ispettivo contestato in questa sede), evidenziando come il giudice in quella sede abbia dato ingresso alla sua prova testimoniale (e produce parte di dette deposizioni).

Detto giudizio, però, nonostante i testimoni indotti dalla società, si è concluso con il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo da quest'ultima proposta, avendo il Tribunale accertato la natura subordinata dei rapporti di lavoro (cfr sentenza n.235/2016 prodotta dall'Inpgi).

- 6.f. Per quanto esposto, e per quanto di seguito osservato, la richiesta prova testimoniale ribadita in questa sede non può trovare accoglimento.
- 7) L'esame dei motivi di gravame, per come sopra enucleati, impone alcune generale, non tenute in adequato di carattere considerazioni dall'appellante.
- 7.a. Per quanto attiene il valore probatorio dei verbali ispettivi va richiamata la giurisprudenza di legittimità, che da tempo afferma che "il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori" (Cass. n.14965\2012).

I rapporti ispettivi, pertanto, fanno piena prova esclusivamente dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze sono assistiti, stante la loro natura, da un'attendibilità che può essere infirmata da una prova contraria (Cass. n.405\2004).

Più in generale, "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (per tutte Cass. n.9827/2000, Cass. n. 3525/2005, Cass. 15073/2008).

Con riguardo al caso di specie, il verbale di accertamento in esame, fonda le proprie conclusioni sulla documentazione richiamata nella premessa dello stesso, ma anche sulle dichiarazioni acquisite nel corso dell'accertamento.

prime cure, poi, sono state assunte le prove testimoniali, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, sono sufficienti ad una completa ricostruzione della vicenda, sì da escludere, anche per tale ragione, la necessità di ulteriori incombenti istruttori.

8) Sempre in via generale va ancora ricordato che "In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra Firmato Da: DI SARIO VITTORIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 142c21e2a7b8f5a241ab4c12e41aad87 - Firmato Da: PASCARELLA GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50b69eadce7561f81b740d24f

una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari (per tutte Cass. n. 8068\2009, Cass. n. 11065/2014).

8.a. Inoltre, l'art. 1 CNLG, come noto, nell'individuare i destinatari della disciplina da esso dettata fa riferimento ai "giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'esterno la loro attività".

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, "In tema di lavoro giornalistico, ai fini della integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalle altre figure di giornalisti, è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso, mentre non è di per sé sufficiente lo svolgimento di compiti propri di ogni attività giornalistica (quali il controllo della notizia e la sua elaborazione, la stesura di pezzi o di articoli)" (Cass. n. 3037/2011).

8.b. I consolidati principi sopra richiamati sono sufficienti a disattendere le diverse argomentazioni contenute nel gravame.

9) Sempre sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, va, poi, ricordato che il "nomen iuris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione"), pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo solo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (ex pluris Cass. n. 4500/2007).

Ed invero, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l'iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il "nomen iuris" che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando l'esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto di esecuzione, la sua inerenza all'attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento d'interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro (ai sensi dell'art. 1362 secondo comma cod. civ.), bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale (Cass. n.15327/2006).

I richiamati principi sono idonei a disattendere le contrarie argomentazioni che vorrebbero attribuito carattere assorbente e decisivo ai contratti a progetto e/o di collaborazione prodotti in atti.

10) Fatte tali necessarie premesse, e rilevato che la gravata sentenza ha dato corretta applicazione ai principi sopra richiamati, questa si sottrae anche alle censure mosse con riguardo alla valutazione delle risultanze istruttorie.



10.a. Innanzitutto va osservato che, per come emerge dal verbale ispettivo n. dalla deposizione della teste : 3, nonché , tutti i professionisti oggetto interrogatorio/deposizione del giornalista di accertamento sono stati stabilmente impiegati per la realizzazione dei programmi di attualità ed informazione (🐃 4 😜 **3,** ' mandare in onda sul canale

La circostanza è confermata dalla stessa società ed assume significativo rilievo nell'esame della controversia.

10.b. Infatti, la necessità di garantire la realizzazione di detti programmi e l'indispensabile e stabile apporto che i giornalisti dovevano dare a detta realizzazione rendono poco credibile, ed in concreto non compatibile, una prestazione lavorativa da svolgere in asserita assoluta autonomia, svincolata da ogni direttiva e controllo, nonché dal necessario rispetto di un costante e tendenzialmente quotidiano impegno (si trattava di programmi che andavano in onda settimanalmente e che necessitavano della preventiva preparazione).

10.c. A conferma di quanto esposto, si legge nel verbale ispettivo che " la stessa struttura del prodotto realizzato dalla spa appare fortemente orientata alla capillare copertura di eventi relativi a tematiche essenziali per la completezza del prodotto editoriale (attualità, cronaca bianca, nera, giudiziaria, politica, spettacolo, e così via). Il lavoro redazionale appare orientato verso la realizzazione di un'attività prevalentemente di desk mirata alla visione delle agenzie ed alla preparazione dei diversi servizi di approfondimento per le puntate realizzate".

Tale accertamento non è stato contestato né sono stati forniti elementi idonei a smentirlo.

10.d. Lo stesso, poi, è confermato dalle dichiarazioni acquisite dagli ispettori nel corso degli approfonditi accertamenti effettuati presso la società e delle dichiarazioni assunte in quella sede.

Sono, infatti, allegate al verbale ispettivo le dichiarazioni rese da numerosi giornalisti impegnati nei programmi in esame- non solo quelli della cui posizione si discute in questa sede-, dichiarazioni dalle quali emerge inequivocabilmente lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, con messa a disposizione delle energie lavorative per soddisfare le esigenze, anche variabili, della produzione, sotto la direzione ed il controllo degli autori (ad es , the produttori (ad es) e dei conduttori

Nessun decisivo elemento contrario è stato fornito dalla società, idoneo ad inficiare detta ricostruzione.

10.e. D'altronde, come già evidenziato, alle stesse conclusioni è giunta anche la citata sentenza del Tribunale di Roma n. 2354/2016, relativa alle altre posizioni contemplate nel verbale in esame, in cui sono state valorizzate non solo le deposizioni rese in quel giudizio, ma anche le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva.

Oueste ultime, alle quali si rinvia integralmente, risultano puntuali e circostanziate nel descrive le concrete modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro instaurati con i giornalisti utilizzati per la realizzazione dei programmi in esame e non sono smentite da decisivi elementi contrari (tali non sarebbero state le circostanze articolate per la prova testimoniale da parte della società,



che, oltre a quanto sopra evidenziato, sono incentrate su un concetto di subordinazione non rispondente a quello indicato nel precedente paragrafo 8).

11) Infine, le risultanze delle prove orali assunte in prime cure danno pieno riscontro a quanto già sopra evidenziato.

11.a. Per come si legge nella gravata sentenza < 10 ..., interrogata liberamente quale persona informata dei fatti relativamente alla sua posizione ed escussa come teste relativamente alle posizioni degli altri giornalisti ha ,in primis, confermato la dichiarazione rilasciata agli ispettori in data 15.2.2011 (doc. all. 12 fascicolo fase monitoria); in tale dichiarazione riferisce di lavorare dal giugno 2007 interessandosi della realizzazione di inchieste giornalistiche, lavoro redazionale (predisposizione di dossier tematici, incontro ed intervista parti, partecipazione ad eventi, convegni, conferenze stampa), con lavoro per 5-6 giorni la settimana per 9-10 ore al giorno, all'interno della redazione "; ", con l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione da ' (computer, con password personale, telefono aziendale, una postazione di lavoro). Per quanto attiene alle posizioni dei giornalisti , M +-ha riferito che svolgevamo mansioni identiche a quelle svolte da essa teste ,con le stesse modalità quanto alla frequentazione quotidiana della redazione per almeno otto ore al giorno , alla sottoposizione a specifiche direttive degli autori e della produzione per l'organizzazione del lavoro per il montaggio e la finalizzazione ha dichiarato " dei prodotto . La teste, in relazione alla posizione del , il quale dal 2008 ha partecipato quale giornalista-Conosco inviato ai programmi . Lo so perché abbiamo . (: %.) 6 lavorato insieme per la prima trasmissione e l'ho visto lavorare per la seconda. Aveva una postazione fissa di fronte alla mia. Confermo che il : lavorava in modo continuativo e quotidiano per almeno cinque o sei giorni la settimana, certamente dal lunedì al venerdì e, a seconda delle esigenze della produzione anche il sabato e la domenica non meno di otto- dieci ore al giorno. A volte l'ho personalmente visto trattenersi in redazione fino a tarda notte prima della emessa in onda dei programmi che ho detto. Confermo lo svolgimento da parte delle mansioni di cui al cap a) 5) che mi si leggono . Le eventuali assenze anche per malattia andavano tempestivamente comunicate alla ∷o a tal : che lavorava nella produttrice has been seen as The second of a produzione; i predetti in caso di ritardi ci chiamavano sul cellulare personale chiedendoci spiegazioni e a volte ci rimproveravamo sollecitandoci a non , come del resto facevo anche io, partecipava arrivare più in ritardo. Il alle riunioni di redazione dove gli autori del programma davano dettagliate indicazione sui servizi da realizzare, la scaletta del programma, i contenuti dei servizi e il taglio inteso come lunghezza e durata dei servizi. Ovviamente tali indicazioni date durante le riunioni di redazione venivano modificate ed aggiornate quotidianamente via via che il lavoro proseguiva e se ce ne era la necessita (ad esempio in casi di eventi eccezionali sopravvenuti). Confermo integralmente le circostanze di cui ai capitoli a)12 e a) 13) ed a) 14) di cui alla memoria Inpgi che mi si leggono ... Quanto ho detto relativamente al lo confermo integralmente- quanto in via esemplificativa ad inserimento postazione nell'organizzazione aziendale con assegnazione di

Firmato Da: DI SARIO VITTORIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 142021e2a7b8f5a241ab4c12e41aad87 - Firmato Da: PASCARELLA GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50b69eadoe7561f81ab740d24*

- , interrogato liberamente sulla sua posizione ha confermato la dichiarazione rilasciata agli ispettori il 15.2.2011 (doc 2 fascicolo monitorio); come teste relativamente alle posizione dei giornalisti . ha dichiarato " Conosco le giornaliste 1 – Ų ": quali hanno partecipato con me al programma partire 2009. Confermo integralmente quanto a circostanze in fatto di cui ai capitoli c) da 1 a 15 memoria Inpgi, quanto a le circostanze in fatto di cui alla lettera a) da 1 a 15 memoria Inpgi; quanto ad 🖅 ... le circostanze in fatto di cui ai capitoti da 1 a 16; in particolare confermo che nel 2011 si occupava anche del coordinamento della redazione">.
- 11.b. Il primo giudice ha fedelmente riprodotto le dichiarazioni dei testi, i quali pieno riscontro all'accertato vincolo della subordinazione, descrivendo un'attività quotidiana, eterodiretta, rispondente alle esigenze variabili della produzione, sottoposta a controllo, pienamente e stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, effettuata con l'ausilio degli strumenti messi a disposizione dalla datrice di lavoro, priva di qualsiasi rischio economico in capo ai giornalisti, che venivano retribuiti in misura fissa.
- 11.c. Certamente dalle deposizioni assunte non risulta la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari, che rappresenta l'elemento decisivo ad escludere il vincolo della subordinazione.
- 12) A fronte del descritto contesto probatorio, la società appellante si limita a tacciare di inattendibilità i testi escussi, invocando a sostegno la deposizione resa dal Bellano nel corso giudizio cui si è già sopra fatto riferimento.
- 12.a.La discrasia evidenziata dalla difesa appellante, circa la sussistenza o meno di rimproveri al teste per essere arrivato in ritardo, non priva di rilievo il complesso delle dichiarazioni rese dallo stesso.
- Queste trovano piena conferma nella deposizione della teste e nelle altre dichiarazioni acquisite dagli ispettori e, si ribadisce, non trovano smentita in altre e diverse emergenze processuali.
- 12.b. La società assume che la teste sarebbe inattendibile perché "in costanza di rapporto con la società ha effettuato ulteriore attività lavorativa in favore di altri committenti, così rilevando evidentemente l'assenza di ogni qualsivoglia tipo di subordinazione".



Non è chiaro come una tale circostanza possa inficiare l'attendibilità della teste, né ciò è meglio specificato nel gravame.

Il rilievo, inoltre, non tiene conto dell'assoluta ammissibilità, per l'ordinamento, della contemporanea sussistenza in capo ad uno stesso soggetto di un rapporto di lavoro subordinato e di altre collaborazioni.

Al riguardo è sufficiente rinviare alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. n.14913/2009), rilievo che vale a disattendere anche le critiche osservazioni mosse alla posizione della giornalista con per le collaborazioni prestate anche a favore della (.

- 12.b. La società, poi, insiste sulla mancata prova dell'obbligo del rispetto di un preciso orario di lavoro, ma anche a prescindere dai positivi riscontri che invece emergono dalle dichiarazioni assunte in giudizio ed in sede ispettiva, la circostanza non assume alcun decisivo rilievo in ragione dei principi di diritto sopra richiamati, non tenuti in debito conto dall'appellante.
- 12.c. In ordine alle assenze, la stessa società conferma come i giornalisti dovessero necessariamente essere presenti oppure comunicare la loro assenza, poiché la loro attività "ha riguardato la predisposizione di servizi televisivi da mandare in onda durante la diretta delle trasmissioni", sicché "la mancata produzione di un servizio giornalistico a fronte dell'assenza del collaboratore nei termini di messa in onda della trasmissione televisiva", avrebbe imposto una modifica del palinsesto della trasmissione, di difficile realizzazione (tant'è che non risulta sia mai stata effettuata).
- 12.d. Infine la società richiama le deposizioni dei propri testi escussi nel diverso giudizio più volte citato, ma al riguardo, anche a prescindere dalla contestata ammissibilità in questa sede dei relativi verbali, vale quanto osservato dal Tribunale nella sentenza emessa all'esito di detto giudizio.
- In quest'ultima, infatti, si legge che <le dichiarazioni dei testi di parte opponente escussi i) o contengono circostanze irrilevanti, o sono de relato o contengono circostanze che non contrastano con la natura subordinata dell'attività svolta, come il fatto che alcuni giornalisti oggetto di accertamento svolgessero contemporaneamente attività giornalistica per altre testate giornalistiche o svolgessero attività diverse o il fatto che non avessero un obbligo di firma (dato elle anche i dipendenti della società opponente non avevano tale obbligo)>.
- 12) Quanto sopra osservato è sufficiente a confermare la già accertata natura subordinata di tutti i rapporti di lavoro oggetto dell'accertamento ispettivo in contestazione, per i quali è stata avanzata dall'INPGI in sede monitoria richiesta del pagamento della dei contributi dovuti ex lege (tutti i sono giornalisti iscritti all'albo professionale, con esclusione della iscritta all'albo dei pubblicisti dal 2003 ed operando la copertura contributiva anche per dette figure dall'1.1.2001).
- 13) Nel punto B) del gravame si ribadisce l'infondatezza e/o illegittimità della pretesa dell'INPGI per aver riconosciuto la qualifica di redattore anche per la figura della giornalista pubblicista.

La società appellante si limita a richiamare quanto già eccepito in primo grado. 13.a. Si legge nella gravata che <Quanto al recupero contributive relativo alla



Firmato Da: DI SARIO VITTORIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 142c21e2a7b8f5a241ab4c12e41aad87 - Firmato Da: PASCARELLA GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50b69eadce7561f81b740d24f1

े è sufficiente osservare che ai sensi dell'art. 36 CCNLG i giornalisti "pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento economico e normativa previsto per i giornalisti professionisti di cui all'art. 1 del predetto contratto"; art. 76 della legge n, 388/2000) ha esteso anche ai pubblicisti, svolgenti attività giornalistica, la contribuzione INYGI con decorrenza dal gennaio 2001. stabilisce "L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente: «Art. 38. -(INPGI), -1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n, 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica...": atteso che l'attività della — come riferito dai testi escussi , in nulla differiva da quella degli altri giornalisti sopra menzionati , deve ritenersi che correttamente l'Inpgi abbia provveduto al calcolo dei contributi con riferimento alla qualifica di redattore ordinario ,a come qualifica base ex art 1 CCNLG>.

- 13.b. Nessuna specifica censura è stata mossa alle ragioni della decisione, sicché il motivo risulta inammissibile per violazione dell'art. 434 c.p.c.
- **14)** Nell'ultimo paragrafo l'appellante insiste nell'affermare la illegittimità delle sanzioni applicate, ribadendo che nella specie dovrebbe trovare applicazione la fattispecie dell'omissione e non quella della evasione, come ritenuto dall'Inpgi e confermato dal Tribunale.
- 14.a. Anche sul punto non può non evidenziarsi la genericità del motivo di gravame, che si limita a riproporre le argomentazioni del ricorso in opposizione, trascurando le ragioni della decisione.
- 14.b. Nella gravata sentenza si legge, infatti, che <consolidata giurisprudenza della S.C. (cfr per tutte Cass.,. n. 11023 del 12/05/2006 e n. 21612 del 16.12.2007) ha sancito l'inapplicabilità automatica all'Inpgi del sistema delle sanzioni di cui all'art 116 L 388/00 ; ciò detto si rileva che l'ipotesi dell'omissione contributiva ricorre "nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie" (art. 116, comma 8, lett a) legge n. 388/00), mentre ricorre l'ipotesi dell'evasione contributiva nel caso di "registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero "(art. 116, comma 8, lett b) legge n. 388/00). L'ipotesi dell'evasione contributiva deve , quindi , ritenersi integrata in ogni caso in cui il soggetto tenuto con l'omissione di denunce obbligatorie impedisca la verifica immediata del debito contributivo: laddove invece tali denunce siano state presentate si rientra nell'ipotesi di omissione contributiva, caratterizzata dal ritardato pagamento di ammontare ricavabile da denunce comunque effettuate>.

Il primo giudice ha, poi, richiamato quanto contenuto nelle sentenze SU n. 4808/2005 e Cass. n. 28966/2011, concludendo con l'affermare che <Nella fattispecie è dato pacifico che proprio in conseguenza della qualificazione dei



rapporti di lavoro de quibus quali collaborazioni l'opponente non abbia provveduto all'effettuazione delle denunce e registrazioni obbligatorie e né abbia richiesto di fornire prova della sua buona fede, limitandosi ad affermazioni apodittiche; deve, pertanto , ravvisarsi l'ipotesi dell'evasione contributiva>.

14.c. Come anticipato, nessuna specifica censura è stata mossa alla richiamata motivazione, limitandosi la società ad affermare che "dalla regolare tenuta dei libri paga è ricavabile l'esistenza e l'ammontare dei contributi da pagare", come se l'INPGI avesse continuo e regolare accesso a detti documenti, cosa che non è.

RG n. 4375/20

non abbia atorie e né itandosi ad dell'evasione a richiamata e tenuta dei da pagare", menti, cosa ione ed anzi ogetto o di sufficiente a mento delle te come in applicazione o dall'art. 1 ficato.

quidate in € ussistono le 2002, come ddoppio del

DENTE La società ha omesso di denunciare all'INPGI i rapporti in contestazione ed anzi attraverso la formalizzazione con lo schema del contratto a progetto o di collaborazione ha tentato di simularne l'effettiva natura, elemento sufficiente a ritenere integrata la fattispecie dell'evasione con obbligo al versamento delle sanzioni per questa previste.

Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Ratione temporis e stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello;

spa a rifondere all'INPGI le spese del grado liquidate in € 3.307, oltre rimborso 15%, iva e cpa;

in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

Roma 11.5.2017

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE